

# **VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON BES**

(materiale elaborato dal CTI Ambito 1 di Bergamo)

# LA VALUTAZIONE SCOLASTICA

... La valutazione ha per oggetto il processo di **apprendimento**, il comportamento e il rendimento scolastico.

E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia **individuale** che **collegiale**, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare **omogeneità, equità, trasparenza**, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.

[DPR 122/2009](#)

# VALUTAZIONE PERSONALIZZATA DELL'ALUNNO

Fonti normative:

il quadro normativo prevede una valutazione personalizzata per alunni con:

- Disabilità
- Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
- Bisogni educativi speciali (BES)

Per gli alunni disabili e con DSA è prevista una diagnosi da parte del servizio sanitario nazionale o ente accreditato

Alunni con disabilità (art. [3 legge 104/1992](#))

Alunni con DSA (art.1 legge [170/2010](#))

Per altri bisogni educativi ci si riferisce alla Direttiva 27/12/12 e relativa circolare 8 /2013

Alunni con BES ([Direttiva del 27 dic 2012](#), C.M. [8/2013](#))

	<b>ALUNNI CON DISABILITA'</b>	<b>ALUNNI CON DSA</b>	<b>ALUNNI CON BES</b>
Individuazione	UONPIA, Asl, commissione medico-legale,	SERVIZI ASL, specialisti in strutture accreditate	Gruppo docente- (scuola primaria) CdC (scuola di 1° e 2° grado)
Strumenti diagnostici	Certificazione con riferimento all'ICD-10 e diagnosi funzionale	Diagnosi clinica del disturbo ai sensi della legge 170/2010	Eventuale segnalazione dei servizi sociali (Enti esterni) o criteri deliberati nel Collegio docenti
Progettualità educativa	PEI	PDP	PDP
Criteri di valutazione	Valutazione coerente con gli obiettivi del Pei <a href="#">art.318 DLgs 297/1994</a>	Valutazione coerente con gli obiettivi del PDP <a href="#">legge 170/2010</a>	Valutazione in relazione al PDP <a href="#">Dir.27/12/12</a> e <a href="#">C.M.8</a>

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

([DPR 122/ 2009](#) – ART. 9)

art. 9 comma 5 e 6

- **comma 5.** Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo [318](#) del testo unico di cui al decreto legislativo [n. 297 del 1994](#).
- **comma 6.** All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

# VALUTAZIONE E DISABILITA' Scuola secondaria di 2° grado

## REGOLAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DPR 323/1998- art.6

”La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere:

- nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;
- nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”.

(DPR [323/1998, art. 6](#))

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI”

(O.M.[90/2001](#) e regolamento sugli esami di Stato)

“ Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali”

([O.M. 90/2001, art. 15 c.3](#))

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

[O.M. 90/2001 – art. 15](#)

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo...

Se l'alunno con disabilità raggiunge un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti **acquisisce un titolo di studio.**

Se raggiunge un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con una valutazione differenziata riferita al P. E. I. acquisisce un **attestato delle competenze e delle abilità acquisite.**

# TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni disabili [art 22 om 11/2015](#)

2° CICLO D'ISTRUZIONE

EQUIPOLLENTE

DIFFERENZIATA



Obiettivi "minimi"



prove d'esame  
**equipollenti**

*diploma di stato*



Percorso differenziato



prove d'esame  
differenziate

*attestato, certificato  
di credito formativo*

# CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLE PROVE

Le prove

- dovranno essere familiari per l'alunno disabile, che dovrà possedere gli strumenti cognitivi e non, per affrontarla ed eseguirla
- faranno riferimento esclusivamente alle conoscenze, abilità competenze indicate nel P.E.I.
- dovranno avere carattere di validità, cioè di "misurare " di volta in volta quelle conoscenze, competenze sottoposte a controllo
- dovranno riferirsi a criteri assoluti e al criterio di progresso personale

Per il **PEI DIFFERENZIATO** (attestato di credito formativo), il Documento a cura della Commissione deve comunque riportare le votazioni delle prove d'esame (sia complessiva in 100mi che dei punteggi parziali: 25, 45, 30) e crediti formativi documentati

# CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

## ***Rispetto ai contenuti:***

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze

## ***Rispetto alle forme realizzative :***

- fornire tracce, schemi, mappe,...
- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura,...)
- programmare le prove (colloqui orali,...)
- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

# ESAME DI STATO : prove equipollenti

## ESEMPI E TIPOLOGIE

Regolamento e OM sugli Esami di stato: OM 11 del 29 maggio 2015

“...possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/ o professionali differenti...”

1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> *prova* in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta

1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> *prova* in LIS con traduzione dell'insegnante di sostegno/ esperti esterni

Uso del computer o della dettatura dell'assistente = mezzi diversi

1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> *prova* tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande –guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)

3<sup>^</sup> *prova* predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifica adottate durante l'anno (PEI)

*Colloquio*: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologia, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)

# **DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE DEL 15 MAGGIO**

**O.M. 44/2010**

“Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”

Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal CdC, deve motivare la propria decisione

**RELAZIONE ALUNNO DISABILE**  
**(allegato al doc. 15 maggio)**

# LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

[DPR 122/2009](#) art.10

Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

cfr. [Linee guida e D M 5669 DELLA LEGGE 170](#)

cfr. anche [OM 11 art 23](#)

## IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

- Nel documento del 15 maggio deve essere dichiarata la presenza di uno o più alunni con DSA, senza scrivere i nomi
- Al presidente e alla commissione, durante la riunione preliminare, si presenteranno i casi corredati da uno stralcio del PDP
- Lo stralcio deve contenere l'indicazione delle eventuali misure dispensative, degli strumenti compensativi e delle modalità di valutazione seguite nel corso dell'anno

## LE PROVE PER GLI ALUNNI CON DSA

- Possono essere dispensati dai tempi standard con allungamento dei tempi stabiliti dal Ministero e dalla commissione (per la terza prova)
- Possono avere gli strumenti compensativi già indicati nel Piano Personalizzato
- La prova è comunque uguale a quella della classe
- Possono essere dispensati dalla prova scritta di inglese, a condizione che:
  - Ci sia l'espressa richiesta da parte della famiglia
  - Sia stata segnalata questa necessità nella diagnosi (diagnosi quindi di disturbo medio-grave)
  - Il consiglio di classe accetti e verbalizzi tale decisione
  - In questo caso l'alunno farà l'orale al posto dello scritto nello stesso giorno della terza prova

# LA VALUTAZIONE E IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- Nella [DIRETTIVA DEL MIUR](#), 27 DICEMBRE 2012 si afferma l'estensione a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali delle misure previste dalla legge 170/2010 per gli studenti con DSA
- I Consigli di classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 ([DM 5669/2011](#)), meglio descritte nelle allegate [Linee guida](#)
- Quindi nel caso di difficoltà non meglio specificate e qualora si concordi di stendere un PDP, si sottolineeranno eventuali strumenti compensativi da utilizzare anche in sede d'esame

# LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI CON BES

## [L'ordinanza n. 11 del maggio 2015 – Esami II ciclo](#)

Art. 18 -4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. **In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.**

# NORMATIVA PER ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

[DL. 323 DEL 23 LUGLIO 1998](#)

- 5.(L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
- 6. (Regolamento) I candidati di cui al comma 1, lett.e e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi, sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
- 8. (Regolamento) I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

## NORMATIVA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

- La normativa vigente ([DPR 394/1999](#), art. 45; [DPR n.122/2009](#) Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani.
- Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».
- La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato.
- Possono avere strumenti compensativi, se presenti nel PDP (dizionari bilingui, glossari, mappe, schemi...)
- Ma non possono avere misure dispensative (non tempo in più)

# DPR 122 DEL 2009

## ARTICOLO 1.

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

# LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

## 4.1 Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente